



**ROMA**

Viale Bruno Buozzi, 64 – 00197  
tel.: +39 06 3218140  
www.studiolacommara.it

**MILANO**

Via Sant'Andrea, 3 – 20121  
tel.: +39 02 76013359  
in partnership with: PG Legal



**Tax Newsletter n. 6 –  
Maggio 2020**

Le principali novità del decreto legge c.d. “Rilancio” (d.l. 19.05.2020, n. 34):

1. Abrogazione del saldo IRAP 2019 e della prima rata di acconto 2020.
2. Via libera ai contributi a fondo perduto per imprese e partite IVA.
3. Nuovo credito di imposta sugli affitti di immobili ad uso non abitativo.
4. Misure a favore degli aumenti di capitale.
5. Nuovi incentivi fiscali alla capitalizzazione delle imprese.
6. Ulteriori indennità per i lavoratori danneggiati dal Covid-19.
7. Innalzamento aliquota Ecobonus e Sismabonus al 110%, con possibilità di cessione e sconto in fattura.
8. Credito di imposta del 60% per la messa in sicurezza del luogo di lavoro.
9. Slittamento dei termini per gli adempimenti fiscali e per l'emissione di atti da parte dell'Agenzia delle Entrate.
10. Sospensione delle verifiche sui crediti verso la Pubblica Amministrazione ed innalzamento delle soglie di compensazione.
11. Proroga della rideterminazione del costo di acquisto di terreni e quote.
12. Stop ai pignoramenti di stipendi e pensioni fino alla data del 31.08.2020.
13. Pubblici esercizi: esonero dal pagamento di TOSAP e COSAP.

## 1. Abrogazione del saldo IRAP 2019 e della prima rata di acconto 2020.

Con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del d.l. 19.05.2020, n. 34 (di seguito, anche, il “Decreto Rilancio”), da lungo tempo atteso, sono state messe a disposizione nuove risorse a sostegno dei soggetti maggiormente in difficoltà a seguito dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19, con uno stanziamento di circa 55 miliardi di euro.

Tra le misure adottate meritano certamente menzione gli interventi in materia di versamenti IRAP.

Nel dettaglio, dalla lettura del primo comma dell'art. 24 del Decreto Rilancio si rileva che per le imprese ed i lavoratori autonomi i quali, nel periodo d'imposta precedente a quello



in corso, abbiano avuto un volume di ricavi o compensi non superiore ad euro 250 milioni “non sarà dovuta la corresponsione del saldo IRAP relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto nel

medesimo periodo d'imposta”. Va tuttavia rappresentato che tale parte della norma, apparentemente favorevole e conciliante con le necessità del mondo produttivo pesantemente compromesso dal Covid-19, rischia di risultare piuttosto iniqua, in ragione del fatto che molti contribuenti hanno di fatto già corrisposto interamente l'ammontare del saldo IRAP nei due acconti di giugno e novembre 2019, il cui versamento, che copre pressoché il totale dell'imposta, è appunto ugualmente dovuto.

Si precisa infatti che, sempre sulla base della norma in discorso, qualora il contribuente non abbia provveduto a corrispondere gli acconti relativi all'anno 2019, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Finanziaria di iscrivere a ruolo tali importi.

Tutto ciò detto, il contribuente potrebbe non aver alcun beneficio effettivo sotto il profilo tributario, a meno che il valore della produzione non risulti effettivamente incrementato rispetto al periodo d'imposta precedente.

Fiscalmente di notevole interesse risulta, invece, il contenuto della seconda parte del primo comma dell'articolo *de quo*, concernente l'esonero dalla corresponsione della prima rata di acconto 2020, con scadenza il prossimo mese di giugno 2020.

Tale importo è, infatti, escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

## 2. Via libera ai contributi a fondo perduto per imprese e partite IVA.



Nel corpo del Decreto Rilancio si evidenziano nuovi interventi diretti al consolidamento patrimoniale dei soggetti danneggiati dall'epidemia Covid-19, tra i quali lo stanziamento di risorse per l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di PMI ed autonomi che abbiano conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro e che, inoltre, abbiano subito una riduzione del fatturato per un importo maggiore di 1/3 rispetto all'anno precedente.

Nel dettaglio, la platea dei beneficiari, come si legge nell'art. 25 del Decreto Rilancio, è composta da *“soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA”* la cui attività, tuttavia, non risulti cessata alla data di presentazione della richiesta di erogazione del rimborso.

Restano esclusi, invece, gli enti pubblici e gli intermediari finanziari di cui agli artt. 74 e 162-bis del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 e tutti quei soggetti che abbiano già percepito le indennità previste dagli artt. 27, 38 o 44 del d.l. 17.3.2020, n. 18 (di seguito, anche, il **“Decreto Cura Italia”**).

Per quanto attiene all'ammontare del contributo, questo deve essere calcolato sulla differenza tra il fatturato ed i corrispettivi del mese di aprile 2020 e di aprile 2019, mediante l'applicazione delle seguenti aliquote percentuali:

- a) il 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori ad euro 400.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020;
- b) il 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad euro 400.000,00 e fino ad euro 1.000.000,00, sempre nel periodo d'imposta precedente alla data del 19.05.2020;
- c) il 10% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad euro 1.000.000,00 e fino ad euro 5.000.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020.

Fatte salve tali limitazioni, è stata prevista una soglia minima di euro 1.000,00 per le persone fisiche e di euro 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Va precisato inoltre, per ragioni di completezza, che il contributo eventualmente erogato non concorrerà alla formazione della base imponibile per l'applicazione delle imposte sui redditi.

Tutto ciò detto, al fine di richiedere il contributo in questione, l'interessato (volendo, anche, per il tramite di un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica) dovrà presentare domanda all'Agenzia delle Entrate, necessariamente in modalità telematica, autocertificando la sussistenza dei suddetti requisiti ed allegando, necessariamente, l'autocertificazione di regolarità antimafia. Dopodiché, avvenuta l'erogazione dell'indennizzo, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza potranno effettuare i controlli di merito.

E' previsto un termine di 60 giorni per l'invio dell'istanza, decorrente dalla data di avvio della procedura telematica, da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il quale verranno fornite delucidazioni sulle modalità tecniche di presentazione della domanda.

A seguito della verifica della sussistenza dei presupposti, l'Agenzia delle Entrate, in caso di accoglimento dell'istanza, provvederà a corrispondere l'importo del contributo a fondo perduto al beneficiario mediante accredito diretto su conto corrente bancario o postale.

### **3. Nuovo credito di imposta sugli affitti di immobili ad uso non abitativo.**



L'approvazione del Decreto Rilancio porta con sé una nuova misura a sostegno degli affittuari di immobili ad uso non abitativo. Si tratta di un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, con l'ulteriore caratteristica di essere cedibile non solo a banche e ad altri intermediari finanziari, ma anche, volendo, allo stesso locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari importo sul canone da corrispondere.

L'ammontare è pari al 60% del canone mensile versato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo a contratti di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

E', invece, pari al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda, invece, la categoria di soggetti che potranno beneficiarne, questa è estremamente ampia, ricomprendendo le imprese, i professionisti e gli enti del Terzo Settore, ma con alcune condizioni.

L'art. 28 del Decreto Rilancio, infatti, dispone che tali soggetti potranno usufruire del credito d'imposta qualora, nell'anno precedente, non abbiano avuto ricavi o compensi superiori ad euro 5.000.000,00, mentre per gli esercenti attività di impresa è richiesto, come requisito ulteriore, di aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Le strutture alberghiere, invece, potranno beneficiarne a prescindere dal volume d'affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta è, in generale, commisurato all'importo versato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020; mentre per le imprese turistico-ricettive, anche all'importo versato nel mese di giugno 2020.

Infine va precisato che, al fine di evitare una duplicazione del beneficio, l'agevolazione *de quo*, relativamente al mese di marzo 2020, non potrà essere cumulata al bonus per botteghe e negozi, previsto dall'art. 65 del Decreto Cura Italia.

#### **4. Misure a favore degli aumenti di capitale.**

Le disposizioni del Decreto Rilancio forniscono maggiore speditezza alle procedure di aumento di capitale. Per determinate operazioni è infatti disapplicato, fino al 31.12.2020, il c.d. sistema deliberativo "rafforzato", con il quale è richiesta, ai fini dell'approvazione della decisione, una maggioranza pari a 2/3 del capitale sociale. Sarà sufficiente quindi, ai fini della deliberazione, in via transitoria, il quorum della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, a condizione che sia presente almeno il 50% del capitale sociale.

Le operazioni coinvolte dall'ambito applicativo della norma sono, rispettivamente:

- (i) gli aumenti di capitale sociale con nuovi conferimenti;
- (ii) l'apposizione in statuto di una clausola finalizzata ad escludere il diritto di opzione;
- (iii) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di incrementare il capitale sociale.

Per quanto attiene specificatamente alle società per azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, viene disposto che queste possano deliberare aumenti di capitale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, nei limiti del 20% del numero delle azioni preesistenti, anche in assenza di specifiche disposizioni statutarie.

Sono, altresì, dimezzati i termini per la convocazione dell'assemblea.

## 5. Nuovi incentivi fiscali alla capitalizzazione delle imprese.

Nell'intento di fronteggiare la carenza di liquidità del sistema produttivo, l'Esecutivo ha introdotto un nuovo incentivo fiscale, di carattere temporaneo, volto a favorire gli apporti forniti da persone fisiche e giuridiche per la capitalizzazione delle imprese italiane.

Più precisamente, con l'art. 26 del Decreto Rilancio, viene disposta una duplice agevolazione rivolta sia ai soggetti che effettuino conferimenti in denaro, finalizzati all'aumento di capitale sociale, in società aventi sede legale nel territorio italiano o in stabili organizzazioni in Italia di imprese estere, aventi sede in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati appartenenti allo spazio economico Europeo, sia alle società che, appunto, ricevano tali capitali. Ai primi soggetti compete un credito d'imposta pari al 20% dell'importo versato, con un limite all'investimento pari a 2 milioni di euro e, di conseguenza, un tetto massimo al credito pari a euro 400.000,00, con l'ulteriore obbligo di possesso della partecipazione fino ad almeno il 31.12.2023<sup>1</sup>.

Quanto ai beneficiari del conferimento, invece, questi potranno beneficiare di un credito d'imposta di ammontare pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite, fino alla concorrenza del 30% dell'importo corrispondente all'aumento di capitale.

La possibilità di usufruire di tali incentivi è subordinata, anche in questo caso, al soddisfacimento di una serie di condizioni, ben più stringenti rispetto a quelle inizialmente previste dalle prime bozze del Decreto Rilancio precedentemente divulgate, relative sia allo stato di regolarità delle imprese destinatarie dei conferimenti, sia alla modalità di gestione degli apporti<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> E' fatto inoltre divieto di distribuire le riserve prima di tale data, a pena di decadenza dal beneficio in oggetto e restituzione dell'ammontare detratto, con gli interessi.

<sup>2</sup> Nel dettaglio la norma richiede per l'impresa destinataria di contributi una serie di condizioni oggettive e soggettive, riassumibili come segue:

- a) il possesso di ricavi, per il periodo d'imposta 2019, compresi tra i 5 ed i 50 milioni di euro. In caso l'impresa appartenga ad un gruppo si farà riferimento al più alto valore emergente dal consolidato fiscale, senza tenere conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
- b) l'aver subito una diminuzione del fatturato, nei mesi di marzo-aprile 2020, di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente. Anche in questo caso, qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, si farà riferimento ai valori del consolidato;
- c) l'aver deliberato ed eseguito, dopo l'entrata in vigore del decreto in oggetto ed entro il 31 dicembre del 2020 un aumento di capitale a pagamento ed integralmente versato, non inferiore a 250.000,00 euro;
- d) l'essere in regola con la propria posizione debitoria. Più precisamente l'impresa non deve risultare nella categoria delle imprese in difficoltà alla data del 31.12.2019;
- e) l'essere in regola con la propria situazione fiscale e contributiva;
- f) l'essere in regola con la normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- g) l'essere in regola con la normativa antimafia;
- h) non rientrare tra le società ricevute e successivamente non rimborsate o depositate in un conto bloccato gli aiuti "non approvati" dalla Commissione Europea;
- i) non aver ricevuto, nei precedenti 5 anni, condanne in via definitiva per reati di natura fiscale.

## 6. Ulteriori indennità per i lavoratori danneggiati dal Covid-19.



Si segnala che il rifinanziamento del fondo per il reddito di ultima istanza ha consentito l'adozione di nuove ed ulteriori misure a vantaggio di un'ampia platea di lavoratori danneggiati dalle conseguenze economiche connesse all'emergenza sanitaria in corso.

Di seguito, in forma schematica, si precisa l'ammontare delle indennità erogabili e gli aventi diritto:

- a) euro 600,00, relativamente al mese di aprile 2020, per i soggetti già beneficiari del bonus relativo al mese di marzo, disposto ai sensi dell'art. 27 del Decreto Cura Italia, ovvero liberi professionisti titolari di partita IVA alla data del 23.2.2020 e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23.2.2020. Per il mese di maggio, invece, potranno beneficiare di un bonus di euro 1.000,00 i liberi professionisti che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre relativo al 2019 ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio;
- b) euro 600,00, relativamente al mese di aprile 2020, per i soggetti di cui all'art. 28 del Decreto Cura Italia, ovvero lavoratori autonomi e soci di società di persone o di capitali iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
- c) euro 600,00, relativamente al mese di aprile e euro 1.000,00, relativamente al mese di maggio, per i soggetti di cui all'art. 29 del Decreto Cura Italia, ovvero:
  - i lavoratori dipendenti stagionali del settore turistico e degli stabilimenti termali;
  - i lavoratori del settore turistico e degli stabilimenti termali, titolari di contratti di somministrazione, i quali:
    - abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1.1.2019 ed il 17.3.2020;
    - non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente alla data del 17.3.2020.
- d) euro 500,00, relativamente al mese di aprile 2020, per i soggetti di cui all'art. 30 del Decreto Cura Italia, ovvero gli operai agricoli titolari di contratto a tempo determinato, non titolari di pensione, che abbiano effettuato, nel 2019, almeno 50 giornate di lavoro;
- e) euro 600,00, relativamente ai mesi di aprile e maggio 2020, per i soggetti di cui all'art. 38 del Decreto Cura Italia, ovvero:
  - i lavoratori iscritti al FPLS (Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo) i quali, alla data dell'entrata in vigore del decreto:
    - posseggano un reddito non superiore a 50.000,00 euro;

- non beneficiario della pensione;
- non siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente;
- i lavoratori iscritti al FPLS i quali:
  - abbiano almeno 7 contributi giornalieri nel 2019;
  - siano titolari di un reddito non superiore ai 35.000,00 euro.

In aggiunta alle indennità sopra menzionate, le quali rappresentano l'estensione ed il rafforzamento di precedenti disposizioni, viene disposto un bonus di euro 600,00, relativamente ai mesi di aprile e maggio 2020, anche ad una platea di soggetti, necessariamente non titolari di pensione, non identificabili nelle categorie precedenti. Si tratta, nello specifico, di:

- lavoratori dipendenti stagionali di tipologia diversa rispetto a quella dei soggetti di cui all'art. 29 del Decreto Cura Italia, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1.1.2019 ed il 31.1.2020 e che abbiano svolto l'attività lavorativa per almeno 30 giorni;
- lavoratori a chiamata che abbiano prestato lavoro per almeno 30 giorni tra il 1.1.2019 ed il 31.1.2020;
- lavoratori autonomi, senza partita IVA, titolari di contratti di natura occasionale nel periodo compreso tra il 1.1.2019 ed il 23.2.2020 e privi di contratto alla data 23.2.2020, purché siano già iscritti alle Gestione Separata INPS alla data del 23.2.2020 e vi abbiano già accreditato almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio di cui al d.lgs. 31.3.1998, n. 114, purché titolari di partita IVA, che nel 2019 abbiano avuto un reddito non superiore a euro 5.000,00.

## **7. Innalzamento dell'aliquota Ecobonus e Sismabonus al 110%, con possibilità di cessione e sconto in fattura.**



Con l'art. 119 del Decreto Rilancio viene attuata una misura di particolare rilevanza per il settore dell'edilizia. Si tratta dell'incremento al 110% dell'aliquota di detrazione, ripartibile in cinque rate, per

varie tipologie di spese relative ad interventi di riqualificazione energetica dell'immobile e di prevenzione del rischio sismico che saranno realizzati tra il 1.07.2020 ed il 31.12.2021. Per quanto attiene specificamente all'Ecobonus, va precisato che solo alcune tipologie di interventi daranno origine all'agevolazione. Nello specifico:

- (i) interventi condominiali sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione dei sistemi di riscaldamento, raffreddamento e distribuzione di acqua calda con nuovi impianti di classe A o superiore, anche abbinati alla installazione di impianti fotovoltaici. Per

tali interventi l'ammontare delle spese non dovrà essere superiore ad euro 30.000,00 per ciascuna unità immobiliare di cui il complesso è composto;

- (ii) lavori di isolamento termico sulle superfici esterne dell'edificio, sia esso familiare o condominiale, con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio. In tal caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 60.000,00, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. E' fondamentale che i materiali isolanti utilizzati rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente dell'11.10.2017;
- (iii) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici.

Per accedere al beneficio fiscale sarà necessario che l'intervento di efficientamento sia tale da fornire un miglioramento di almeno due classi energetiche.

Nel caso in cui questo non sia possibile, sarà sufficiente aver conseguito una sola classe energetica più alta, il che dovrà essere certificato da un attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da un operatore tecnico abilitato.

L'incremento al 110% dell'incentivo fiscale riguarda anche il Sismabonus (per spese sostenute tra il 1.07.2020 ed il 31.12.2021), dal quale continueranno ad essere esclusi gli edifici in zona sismica 4, nonché in generale per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, con un tetto alla spesa di 48.000,00 euro ed un vincolo di 2.400,00 euro per ogni kW di potenza nominale.

Altro aspetto di notevole interesse è la possibilità di cedere a terzi, interamente o parzialmente, il credito d'imposta derivante dai benefici fiscali sopra menzionati, oppure di applicare direttamente lo sconto in fattura.

Per procedere in tal senso il contribuente dovrà richiedere il visto di conformità sulla propria dichiarazione dei redditi e comunicare l'opzione all'Agenzia delle Entrate per via telematica. Sarà altresì necessario che i tecnici incaricati della progettazione degli interventi rilascino una apposita attestazione in relazione all'oggetto ed ai dettagli degli interventi posti in essere e che siano in possesso di una polizza che possa garantire l'Erario per eventuali danni.

Si precisa inoltre, per completezza, che in presenza di violazione e/o false attestazioni, il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura ed il soggetto che ha acquisito il credito saranno responsabili solidalmente.

## 8. Credito d' imposta del 60% per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.

La sicurezza sul luogo di lavoro resta un punto cardine nella fase 2 della pandemia nel nostro Paese ed in generale nel percorso di ritorno alla normalità, dovendosi coniugare sotto questo tema le esigenze di contenimento del contagio con quelle legate alla ripartenza dei settori produttivi.



A tal riguardo il Decreto Rilancio ha inteso adottare una nuova misura volta a ridurre l'aggravio delle imprese per una serie di spese sostenute per tale finalità, mediante l'introduzione di due nuovi crediti d'imposta per un ammontare pari al 60% della spesa sostenuta.

Il primo altro non è che una nuova versione del precedente credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, introdotto dal decreto Cura Italia. Ne sono interessati i soggetti esercenti arti o professioni e gli enti non commerciali, ivi inclusi gli enti religiosi e riguarderà le spese relative a:

- (i) operazioni di sanificazione (e costi correlati ai beni ad esse strumentali) degli ambienti di lavoro o di svolgimento dell'attività istituzionale;
- (ii) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, nonché di dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine, guanti, camici, visiere ed indumenti di protezione in generale;
- (iii) acquisto di strumenti atti a garantire il distanziamento sociale, quali barriere e pannelli protettivi, nonché i costi derivanti dalla loro installazione e posizionamento nel luogo di lavoro.

Il bonus, che non concorrerà alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, potrà essere utilizzato in compensazione oppure, in alternativa, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel quale i costi sono stati sostenuti.

Quanto al secondo credito d'imposta, questo è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico come bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema e riguarda in generale gli investimenti finalizzati al rispetto delle prescrizioni sanitarie.

Sono agevolabili varie tipologie di spese, tra le quali, a titolo esemplificativo:

- il rifacimento di spazi comuni, spogliatoi, mense, ecc.;
- la realizzazione di spazi medici;
- l'acquisto di strumenti di monitoraggio della temperatura dei dipendenti e collaboratori;
- l'acquisto e lo sviluppo di tecnologie innovative per lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa.

L'agevolazione ha un tetto massimo di euro 80.000,00 per beneficiario e potrà, nel concreto, essere utilizzata in compensazione per la durata di dieci anni. Per ragioni di

completezza si precisa, infine, che anche questo credito d'imposta può essere ceduto a soggetti terzi, tra i quali istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

Il Decreto, infatti, ricomprende tra i soggetti che possono optare per la cessione del credito, coloro che hanno beneficiato (o che beneficeranno) di:

- credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'art. 65 del Decreto Cura Italia;
- credito d'imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo;
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- credito d'imposta per servizi turistico – ricettivi;
- crediti d'imposta per efficientamento energetico, Sismabonus, Ecobonus, nonché per l'acquisto e posizionamento di impianti fotovoltaici e di colonne per la ricarica di veicoli elettronici.

## **9. Slittamento dei termini per gli adempimenti fiscali e per l'emissione di atti da parte dell'Agenzia delle Entrate.**

Il Decreto Rilancio interviene nuovamente anche sul tema delle scadenze, sia con riferimento ad una serie di adempimenti dei contribuenti, sia con riguardo ai termini per l'emissione di atti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Quanto al primo punto, in sintesi, si provvede a fornire ai soggetti interessati dai precedenti slittamenti disposti con il Decreto Cura Italia e con il d.l. 08.04.2020, n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità"), una ulteriore posticipazione alla data del 16.9.2020, dei termini per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, delle addizionali regionali e comunali e dell'IVA con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Analoga sorte si ha in relazione al pagamento degli avvisi bonari in scadenza tra la data dell'8.3.2020 ed il 18.05.2020, che potranno corrispondersi entro il 16.9.2020 in un'unica soluzione oppure in quattro rate.

Si avrà la stessa rimessione, inoltre, per i pagamenti, anche con rateazione in corso, delle somme richieste mediante comunicazioni degli esiti delle liquidazioni automatizzate e del controllo formale su base documentale degli oneri detraibili e deducibili, incluse le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

Quanto invece al secondo punto, il Decreto Rilancio provvede a prorogare i termini dell'azione accertatrice del Fisco, costituendo una azione di accertamento strutturata in due fasi ben distinte sotto il profilo scadenziale.

Nel dettaglio, sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del Decreto Rilancio, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica in liquidazione in scadenza tra il 9.3.2020 ed il 31.12.2020 dovranno essere emessi entro il 31.12.2020, ma potranno essere notificati ai contribuenti entro il 31.12.2021. Ovviamente, come precisato anche nella relazione illustrativa al Decreto, per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini che verranno notificati entro il 31.12.2021 non sarà applicato alcun interesse.



## 10. Sospensione delle verifiche sui crediti verso la Pubblica Amministrazione ed innalzamento delle soglie di compensazione.

Una ulteriore novità introdotta dal nuovo decreto riguarda il tema delle verifiche degli inadempimenti disposte in ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 48 – bis del d.P.R. 29.9.1973, n. 602, con le quali le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente



partecipazione pubblica, prima di corrispondere l'importo del credito spettante al contribuente e qualora l'ammontare sia superiore a 5.000,00 euro, provvedono a controllare che questi non sia inadempiente verso gli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Ebbene, tra le disposizioni contenute nel Decreto Rilancio, precisamente nell'art. 153, vi è la sospensione delle suddette attività, limitatamente al periodo di sospensione previsto dall'art 68 del Decreto Cura Italia, ovvero dall'8.3.2020 al 31.5.2020.

Con tale norma, come si legge anche nella relazione illustrativa al suddetto articolo, si è inteso fornire disponibilità economica anche a soggetti momentaneamente inadempienti. Va infine precisato che la disposizione produrrà effetti anche con riferimento alle verifiche già effettuate.

Viene, in particolare, precisato che *“le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo [...] per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'art. 72 –bis del medesimo decreto, restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, provvedono al pagamento a favore del beneficiario”*.

Rimanendo sempre in tema di crediti si rileva che, ai sensi dell'art. 147 del Decreto Rilancio il limite dei crediti compensabili orizzontalmente tramite modello F24 è

innalzato ad euro 1.000.000,00 a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio e, quindi, anche per gli anni successivi.

### **11. Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e quote.**

Con l'art. 137 del Decreto Rilancio si dispone la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, già in vigore fino alla data del 30.6.2020 per quelle possedute alla data del 1.1.2020.

Il riferimento, nello specifico, è alla procedura prevista dagli artt. 5 e 7 della legge del 28.12.2001, n. 144, ai sensi della quale è prevista la possibilità, al fine di determinare eventuali plusvalenze o minusvalenze su terreni e partecipazioni in società non quotate, di assumere il valore basato su una perizia giurata di stima in alternativa al valore di acquisto.

Più dettagliatamente, la nuova norma dispone la possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni non negoziate posseduti, alla data del 1.07.2020, da persone fisiche e società semplici.

Quanto all'imposta sostitutiva, l'aliquota è fissata nella misura dell'11% sia per i terreni che per le partecipazioni e potrà essere versata in tre *tranches* di pari importo, con scadenza rispettivamente:

- 30.9.2020;
- 30.9.2021;
- 30.9.2022.

Dovranno applicarsi interessi del 3% annuo sugli importi corrispondenti alla seconda ed alla terza rata. Quanto alla redazione ed al giuramento della perizia, la stessa norma dispone che debbano essere effettuate entro la data del 30.9.2020.

### **12. Stop ai pignoramenti di stipendi e pensioni fino alla data del 31.08.2020.**



Altro aspetto di notevole rilevanza si rinviene nel contenuto dell'art. 152 Del Decreto Rilancio, il quale attiene alla sospensione fino al 31.08.2020 degli obblighi relativi ai pignoramenti verso terzi effettuati dall'Agente della riscossione su stipendi e pensioni, notificati fino all'entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Nello specifico la temporanea interruzione agisce anche nel periodo antecedente l'entrata in vigore del Decreto Rilancio, limitatamente ai pignoramenti aventi ad oggetto: *“le somme dovute a titolo di stipendio, salario ed altre indennità derivanti dal rapporto di*

*lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità, che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza”.*

In tale periodo la sospensione sarà produttiva di effetti anche nel caso in cui, a seguito della notifica dell'ordine di pagamento, il giudice dell'esecuzione abbia già assegnato tali somme al creditore procedente, con il conseguente venir meno del vincolo di indisponibilità.

### **13. Pubblici esercizi: esonero dal pagamento di TOSAP e COSAP.**

In ultimo, tra le altre misure fiscali più significative del Decreto Rilancio, se ne evidenzia una indirizzata alle attività turistiche, cioè quella del temporaneo esonero per i pubblici esercizi dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (cd. TOSAP) e dal canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (cd. COSAP).



Tale agevolazione sarà concessa fino alla data del 31.10.2020.

Viene inoltre disposto che, sempre fino alla stessa data, le eventuali domande per le concessioni di ampliamenti degli spazi dati in concessione, nonché quelle di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico dovranno essere fatte pervenire all'Ente locale necessariamente in via telematica, senza dover pagare il bollo ed allegando esclusivamente la planimetria catastale.



Lo **Studio Legale e Tributario La Commara & Partners** nasce dalla volontà del fondatore di creare una dinamica struttura multidisciplinare composta da avvocati e dottori commercialisti, con sedi in Roma e Milano, che offre servizi professionali altamente qualificati di consulenza e assistenza fiscale, legale e aziendale. Lo Studio, fondato nel 2001 dall'Avv. Umberto La Commara, è costituito da un team di professionisti che hanno maturato elevate competenze in diverse aree di attività e precisamente: fiscalità delle imprese, consulenza tributaria in sede di verifiche e controlli fiscali, difesa del contribuente nelle controversie dinanzi alle Commissioni tributarie ed alla Suprema Corte di Cassazione, operazioni societarie straordinarie e M&A, nonché revisione legale, consulenza contabile e amministrativa. Ci occupiamo, inoltre, di consulenza ed assistenza processuale in materia di diritto civile, diritto penale e diritto del lavoro. Il metodo utilizzato per la consulenza e difesa in giudizio è incentrato sulla relazione “personalizzata” con ogni tipologia di cliente, dalle piccole, medie e grandi imprese alle persone fisiche e caratterizzato da alta specializzazione dei professionisti che associano competenze a tempestività e creatività, curando ogni dettaglio, con il fine di poter offrire una consulenza completa, efficace e multidisciplinare.



*La presente newsletter contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio La Commara & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente newsletter.*



LA COMMARA & PARTNERS  
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

**Edizione a cura dei professionisti:**

**Avv. Roberta Dorotea Roscigno**

**Avv. Emilio Costarella**

**Avv. Maria Paola Ferraro**

**Dott. Valentina Lupi**

**Dott. Marco Caprini**



**LA COMMARA & PARTNERS**  
**STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO**

**CONTATTI:**

Roma: Viale Bruno Buozzi, 64 – 00197 | tel: +39063218140

Milano: Via Sant'Andrea, 3 – 20121 | tel: +390276013359

[www.studiolaommara.it](http://www.studiolaommara.it)

[r.rosigno@studiolaommara.it](mailto:r.rosigno@studiolaommara.it)

[e.costarella@studiolaommara.it](mailto:e.costarella@studiolaommara.it)

[p.ferraro@studiolaommara.it](mailto:p.ferraro@studiolaommara.it)

[v.lupi@studiolaommara.it](mailto:v.lupi@studiolaommara.it)

[m.caprini@studiolaommara.it](mailto:m.caprini@studiolaommara.it)